



FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA
Il Tribunale Federale
composto da:

avv. Antonio Di Salvo – Presidente Relatore

avv. Paolo Maffei – vicepresidente

avv. Giovanni Smargiassi – componente

ha pronunciato la seguente

Decisione n. 9/2021

nel procedimento n. 35/2020 nei confronti:

del sig. **ARCILESI Gaspare**

Svolgimento del procedimento

Con atto di deferimento ritualmente notificato all'incolpato la PF addebitava i comportamenti antiregolamentari ivi analiticamente indicati cui espressamente si rinvia.

In breve veniva addebitata all'incolpato di <<... Per aver con il proprio comportamento tenuto al di fuori del contesto sportivo arrecato un danno morale e/o materiale al movimento sportivo pugilistico e alla FPI disonorando la sua immagine ed onorabilità.

In particolare il Sig. Gaspare Arcilesi a seguito dei comportamenti penalmente rilevanti compiuti dallo stesso in data 09/08/2020 è ora indagato per il delitto di "lesioni personali gravi in danno di (OMISSIS) e (OMISSIS) ex artt. 582 e 583 c.p." (vds citato documento al n.4); le predette azioni avevano un rilevante eco e venivano riportate su un quotidiano nazionale e locale; alcuni dei menzionati articoli di stampa, peraltro, facevano riferimento esplicitamente anche alla posizione del Sig. Gaspare Arcilesi posseduta nell'ambito sportivo/pugilistico (vds citato documento al n.1, 2 e 3).

I citati comportamenti, assunti dal Sig. Arcilesi al di fuori del contesto sportivo, screditavano indirettamente l'immagine e l'onorabilità del movimento sportivo e della FPI e non rispettavano i principi sportivi della lealtà, della probità, della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale che ogni tesserato deve mantenere in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale

Violazione artt. 4 e 9 dello Statuto; artt. 1, 54 e 55 del Regolamento di Giustizia; art. 5 Codice Comportamento Sportivo CONI. ...>> (cfr. atto di deferimento).

Espletati gli incumbenti di rito, all'udienza del 14 gennaio 2021, compariva l'incolpato assistito dal proprio legale Avv. Luca Maria Ferrucci del Foro di Trieste giusta procura allegata alla memoria difensiva del 2 dicembre 2020 presentata alla Procura Federale FPI. Per la PF il Procuratore Federale, dott. Salvatore Alemanno; l'incolpato, inoltre, non provvedeva al deposito di alcuna memoria difensiva fatta salva quella depositata alla PF. In sede di udienza, la PF si riportava all'atto di deferimento e la difesa dell'incolpato – oltre a riportarsi alla predetta memoria difensiva – evidenziava che il comportamento posto in essere dal proprio Assistito fosse stato unicamente determinato dalle provocazione subite da parte dei due soggetti che, con fare insistente e sempre più aggressivo, offrivano al sig. Arcilesi ed alla sua fidanzata sostanze stupefacenti incuranti degli inviti ad allontanarsi rivolti dal medesimo e dalla fidanzata. Escludeva, quindi, ogni atteggiamento "spaccone" del

proprio Assistito ma riportava la violenza utilizzata ed espressamente ammessa e riconosciuta dell'Arcinesì ad una, forse eccessiva, legittima difesa (cfr. verbale di udienza). La PF, nel discutere come da verbale, concludeva con la richiesta dell'applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività agonistica e federale per giorni 480 compresi delle circostanze aggravanti di cui all'art. 64 del RdG; l'incolpato invece, nel ribadire che il proprio comportamento fosse in reazione ad un fatto ingiusto subito invocava la sussistenza delle circostanze attenuanti di cui all'art. 65 RdG ed, in particolare l'aver agito in seguito a provocazione e l'aver agito in stato di ira determinato da un fatto ingiusto, concludeva, in via principale, con la richiesta di applicazione della sanzione della diffida ed, in via subordinata, per l'applicazione della sanzione della sospensione per un periodo minimo previsto dal Regolamento.

Il TF, sulle conclusioni precisate dalla PF, si riservava di decidere nei termini di Regolamento.

*

Motivi della Decisione

I fatti per cui è stato instaurato il presente procedimento sono di natura documentale ed hanno trovato piena conferma nella documentazione prodotta in atti dalla Procura Federale oltre che ammessi dall'incolpato in sede dibattimentale. I fatti stessi hanno avuto un'ampia risonanza nei *media* locali oltre ad essere oggetto di procedimento penale a carico del sig. Arcilesi per il reato p. e p. dagli artt. 81, 582, 583 I co. n. 1 e n. 2, II co. n. 4 585 in relaz. 587 n. 4 e 61 n. 4 cp davanti al Tribunale di Trieste.

In particolare i comportamenti ascritti al sig. ARCILESI consistono nell'aver colpito prima con una testata, poi con pugni ed un calcio in faccia il sig. (OMISSIS) e per avere colpito con un pugno il sig. (OMISSIS) provocando ai medesimi lesioni personali gravissime, fatto avvenuto in Trieste in data 9 agosto 2020.

Ebbene, tali fatti sono stati ampiamente documentati oltre che – si ripete – espressamente ammessi dal sig. Arcilesi.

Ebbene, gli addebiti mossi al sig. ARCILESI dalla PF – giova ripetere: ammessi e riconosciuti dal medesimo incolpato in sede di udienza – hanno trovato piena conferma nel procedimento disciplinare di talché può affermarsi la piena responsabilità disciplinare del tesserato in ordine agli stessi. Non sussiste dubbio alcuno in ordine alla capacità lesiva del comportamento del sig. Arcilesi dell'immagine, dell'onore e della reputazione della FPI e, per l'effetto, di ripercuotersi negativamente sulla stessa Federazione del Pugilato Italiano.

Il comportamento di cui si è reso protagonista l'incolpato è intollerabile ed inaccettabile anche da un punto di vista disciplinare e deve essere sanzionato.

Premesso ciò, risulta di tutta evidenza la violazione delle norme indicate nell'atto di deferimento da parte dell'incolpato (artt. 4 e 9 dello Statuto; art. 1, 54 e 55 del Regolamento di Giustizia; art. 5 del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I.

Invero appare opportuno ripercorrere la normativa di cui all'atto di deferimento. Le norme invocate dalla Procura Federale impongono al tesserato e/o all'affiliato di mantenere sempre un comportamento conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità, della rettitudine, della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale stabilendo che <<... *Tutti coloro che contravvengono alle norme dello*

Statuto o dei Regolamenti Federali o che con il loro comportamento arrecano, comunque, un danno morale e/o materiale alla organizzazione federale, ad altri "soggetti" della F.P.I. o a terzi sono punibili ai sensi del Regolamento ...>> (cfr. art. 1, comma 8, art. 54 Regolamento Giustizia FPI). L'art. 5 del Codice di Comportamento C.O.N.I., inoltre, pone il principio di non violenza cui devono attenersi tutti i tesserati, gli affiliati e tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo secondo cui <<... è fatto divieto di adottare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che in qualunque modo determinino o incitino alla violenza o ne costituiscano apologia ...>> (cfr. art. 5 del Codice di Comportamento C.O.N.I.).

L'accertamento della responsabilità disciplinare implica l'applicazione della sanzione prevista dal Regolamento idonea a ristabilire l'immagine dello Sport e della Federazione Pugilistica, in particolare.

La Procura Federale in sede di discussione ha chiesto l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività agonistica e federale per giorni 480 così quantificata anche in applicazione della ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 64 del RdG (aver causato danni contro persone ed aver cagionato danni di rilevante gravità).

La difesa, al contrario ritenuta la sussistenza delle attenuanti di cui all'art. 65 RdG, concludeva in via principale con la richiesta di applicazione della sanzione della diffida ed, in via subordinata, con la richiesta di applicazione della sanzione della sospensione nella misura minima di Regolamento.

Ai fini dell'individuazione della sanzione applicabile, giova prendere le mosse dalla normativa vigente.

L'art. 59 del Regolamento di Giustizia FPI indica le sanzioni applicabili; il successivo art. 60 individua le sanzioni da applicare in relazione alle singole violazioni. L'art. 60 punto d) prevede che la sanzione della sospensione può essere inflitta per <<... condotta gravemente non corretta o offensiva ...>>.

L'art. 62 del Regolamento di Giustizia prevede che <<... Ove la natura dei fatti o le circostanze lo richiedano può essere inflitta anche la sanzione dell'ammenda congiuntamente alla sanzione (...) della sospensione totale ...>>.

Occorre, inoltre verificare l'eventuale sussistenza delle circostanze attenuanti come richiesto dalla difesa. Ebbene, in proposito l'unico elemento che può essere d'ausilio per verificarne la sussistenza appaiono essere le dichiarazioni rese dalla fidanzata del sig. Arcinesi, sig.ra (OMISSIS), alla Polizia Locale di Trieste in data 21 agosto 2020 ed allegate alla memoria difensiva. La testimone, presente ai fatti, riferisce l'episodio occorso in data 9 agosto 2020 nei termini di cui al verbale sommarie informazioni cui si rinvia.

L'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla sig.ra (OMISSIS) – giova ricordare, fidanzata dell'Arcinesi – non può che essere rimessa al prudente apprezzamento di questo Tribunale. Ebbene, dalle dichiarazioni della testimone emerge che l'Arcinesi ha usato per primo la violenza fisica (<<... Gaspare dava un colpo con la testa e spingeva lontano il ragazzo ...>>) a cui è seguito il lancio della bottiglia sulla testa dell'incolpato e la ulteriore reazione di questi con pugni e calci. Emerge, però, altresì che i due fidanzati sono stati avvicinati dai due ragazzi che <<... in maniera gradassa ...>> dapprima offrivano loro <<... funghi ...>> e, successivamente alla risposta della sig.ra (OMISSIS) si facevano nuovamente sotto con <<... in modo aggressivo ...>>.

Questo Tribunale, quindi, che seppure legata all'incolpato da un rapporto sentimentale, la sig.ra (OMISSIS) appare meritevole di un minimo di attendibilità avendo, ella stessa, riconosciuto che il sig. Arcilesi ha per primo fatto ricorso alla violenza fisica. In quest'ottica, quindi, si può ritenere sufficientemente accertato un atteggiamento intimidatorio, minaccioso ed aggressivo, posto in essere dai sigg.ri (OMISSIS) nei confronti dell'Arcilesi e della di lui fidanzata che potrebbe avere creato un'alterazione dello stato d'animo dell'incolpato. Ovviamente, tale alterazione non può giustificare completamente la reazione dell'Arcilesi che è intollerabile anche per la sua crudeltà che ha cagionato danni fisici di rilevante entità ai due avventori (fratture multiple, sfregio ecc. come da avviso della conclusione delle indagini preliminari in atti). Un pugile non può e non deve mai utilizzare le abilità tecniche apprese in palestra per farsi giustizia da solo e prevalere in una disputa fuori dal ring; detto comportamento esprime il completo rifiuto dei principi di lealtà e correttezza che permeano l'ordinamento sportivo ed è sintomo piuttosto di mera codardia. Il Sig. Arcilesi avrebbe potuto e dovuto piuttosto allontanarsi e rifiutare con tutti i mezzi a propria disposizione di ingaggiare una rissa con i due avventori, finanche dandosi alla fuga. Questo Tribunale, in conclusione, ritiene la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 65 RdG ed, in particolare quella dell'aver agito in seguito a provocazione, che ai sensi del predetto articolo legittima una riduzione della sanzione. Ritiene, però altresì, la sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 64 RdG (aver cagionato lesioni personali) e, pertanto, in applicazione dell'art. 66 del RdG, procede ad una comparazione delle circostanze ritenendole equipollenti tra loro applicando, comunque, una minima riduzione della sanzione rispetto alla richiesta formulata dalla PF.

*

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale Federale come sopra composto, all'unanimità, così provvede:

P.Q.M.

Accertata la responsabilità ascritta al sig. ARCILESI Gaspare, letta la normativa di riferimento, gli atti e documenti del procedimento, visti gli artt. 59, 60, 61, 62 e 66 del Regolamento di Giustizia Sportiva, applica

- Al sig. ARCILESI Gaspare la sanzione della sospensione da ogni attività agonistica e federale per giorni 440 (quattrocentoquaranta) decorrenti dal primo giorno utile successivo al tesseramento che al momento non risulta ancora perfezionato;
- Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso, all'unanimità, presso gli Uffici Federali in Roma, v.le Tiziano 70

Roma, 14/18 gennaio 2021

Il Tribunale Federale – Il Presidente relatore

(Avv. Antonio Di Salvo)

